



COMUNE di BUCCINASCO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Indice

TITOLO I	NORME COMUNI
Art. 1	Ambito e finalità del regolamento
Art. 2	Definizioni e disposizioni generali
Art. 3	Presupposto del canone
Art. 4	Soggetto obbligato
Art. 5	Responsabile del procedimento
Art. 6	Determinazione delle tariffe
TITOLO II	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Art. 7	Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
Art. 8	Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Art. 9	Criteri per la determinazione del canone per particolari tipologie
Art. 10	Occupazioni non assoggettate al canone
Art. 11	Riduzioni del canone
TITOLO III	CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Art. 12	Criteri per la determinazione della tariffa del canone per l'esposizione pubblicitaria
Art. 13	Determinazione del canone
Art. 14	Criteri per la determinazione del canone per particolari tipologie di esposizione pubblicitaria
Art. 15	Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone
Art. 16	Maggiorazioni e riduzioni del canone per l'esposizione pubblicitaria
Art. 17	Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
Art. 18	Riduzione del canone sulle pubbliche affissioni
Art. 19	Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni
TITOLO IV	RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI
Art. 20	Modalità e termini per il pagamento del canone
Art. 21	Controlli e rimborsi
Art. 22	Sanzioni e indennità
Art. 23	Autotutela
Art. 24	Riscossione coattiva
Art. 25	Pagamento rateale delle indennità e delle sanzioni
TITOLO V	NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 26	Regime transitorio
Art. 27	Disposizioni finali

TITOLO I – NORME COMUNI

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Buccinasco del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 (di seguito "canone");
2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce nel Comune di Buccinasco, a decorrere dalla data di cui all'art. 27 del presente regolamento, i seguenti prelievi: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da uso pubblico, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che attribuisca ad un soggetto privato la facoltà di occupare il suolo pubblico e di diffondere messaggi pubblicitari anche attraverso appositi impianti situati su suolo di proprietà pubblica o privata;
 - c) canone: il canone dovuto dal soggetti titolare della concessione o autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: la misura, espressa in Euro, del canone di cui alla lettera c);
 - e) occupazioni o concessioni permanenti: le occupazioni, definite ai sensi della lett. a) del presente comma, nonché le concessioni o autorizzazioni, definite ai sensi della lett. b, di durata non inferiore all'anno;
 - f) occupazioni o concessioni temporanee: le occupazioni, nonché le concessioni o autorizzazioni, di durata inferiore all'anno;
 - g) passi carrabili: i manufatti costituiti da listoni di pietra o di altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
 - h) accessi a raso: le superfici, aventi le stesse finalità dei passi carrabili, poste a filo con il manto stradale o qualora manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione;
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno del centro abitato, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
3. I procedimenti per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico o per la esposizione e diffusione di messaggi pubblicitari, nonché l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e del numero e superficie massimi per ciascuna di esse, sono disciplinati da apposito regolamento.
4. In particolare, le autorizzazioni per l'esposizione o diffusione di messaggi pubblicitari dovranno rispettare il Piano Generale degli Impianti approvato dal Comune.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:

a) l'occupazione, anche senza atto di concessione, del "suolo pubblico" o di "spazi ed aree pubbliche" così come definiti dal precedente art. 2, e di spazi soprastanti o sottostanti il suolo; sono considerati occupazioni di suolo pubblico i passi carrabili nonché gli accessi a raso se muniti di autorizzazione visibile al pubblico;

b) l'esposizione o la diffusione di messaggi pubblicitari, con o senza atto di autorizzazione, intendendosi con esse qualsiasi forma di messaggio pubblicitario che sia diffuso, in luoghi pubblici o visibili al pubblico, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni o servizi o di migliorar el'immagine del soggetto pubblicizzato, anche se tali attività sono esercitate occasionalmente da soggetti che per natura o statuto non si prefiggono scopo di lucro;

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

3. L'assoggettabilità al canone di cui al comma 1, lett. b) del presente regolamento comporta l'esenzione, per la medesima fattispecie, da quello di cui al comma 1 lett. a).

4. Il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Articolo 4 Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4 L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Articolo 5 Responsabile del procedimento

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone di cui all'art. 1; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di affidamento in concessione, tali funzioni, così come ogni altra attività indicata nel presente regolamento come svolta dal comune, sono svolte direttamente dal Concessionario.

Articolo 6

Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe del canone per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari sono determinate, in base ai criteri precisati nel presente regolamento e tenendo già conto dei coefficienti di variazione rispetto alle tariffe standard, con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. In caso di mancata deliberazione delle tariffe rimangono in vigore le tariffe applicate nell'anno precedente.

TITOLO II – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari (per passi carrabili o accessi a raso) con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.
3. La superficie dei passi carrabili e degli accessi a raso si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili o accessi a raso può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.
6. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie è calcolata in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applica l'art. 1 comma 839 della L. n. 160/2019.
9. Per le occupazioni maggiori di 1.000 mq., la superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, basata su tre categorie tariffarie, è contenuta negli appositi atti adottati dal Consiglio Comunale di Buccinasco. Le vie eventualmente non comprese in tali atti verranno inseriti d'ufficio nella categoria di appartenenza della via più prossima.

Articolo 9

Criteri per la determinazione del canone per particolari tipologie

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa deliberata dal Comune.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, da comunicare al Comune mediante apposita dichiarazione da presentarsi entro il 30 aprile. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi si applica l'art. 1 comma 839 della L. n. 160/2019.

Articolo 10

Occupazioni non assoggettate al canone

1. Oltre alle esenzioni previste dalla legge, sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - b) i balconi, le verande, i bow window, le mensole, le scale e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune;
 - d) gli accessi destinati a soggetti portatori di handicap;
 - e) le occupazioni effettuate nell'ambito di iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
 - f) le occupazioni effettuate in occasione di iniziative per le quali la Giunta Comunale abbia concesso il patrocinio del Comune, qualora tale esenzione sia espressamente prevista nella deliberazione di patrocinio.

2. In applicazione e secondo le modalità dell'art. 190 del D.Lgs. n. 50/2016, la Giunta Comunale può approvare con singoli imprenditori o associazioni contratti di partenariato per gli scopi previsti dal citato articolo. Tali accordi possono prevedere l'esenzione parziale o totale, per la durata dell'accordo stesso, dal pagamento del canone di cui al presente titolo, sulla base del principio di equivalenza economica delle prestazioni e nel rispetto delle norme sull'affidamento di beni e servizi del Codice dei Contratti e del vigente Regolamento comunale in materia.

Articolo 11

Riduzioni del canone

1. Il canone è ridotto per le seguenti tipologie di occupazione:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti il suolo pubblico, anche con tettoie, diverse da quelle contemplate nell'art. 8 comma 1, del presente regolamento, la tariffa è ridotta del 30%;
- b) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta del 25%;
- c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;
- d) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell'80%;
- e) per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali religiose o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%;
- f) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti le tariffe sono ridotte del 50%;
- g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%;
- h) per i pubblici esercizi, che non abbiano installato apparecchi per il giuoco lecito ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., la tariffa è ridotta del 50%, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee;
- i) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70%;
- l) per i passi carrabili, o accessi a raso, la tariffa è ridotta del 50%;
- m) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del 20%;
- n) per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta del 75%.

2. Le riduzioni disposte dalla legge o dal presente regolamento sono tra loro cumulabili.

TITOLO III - CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 12

Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, non soltanto quella occupata da scritte, calcolata in metri quadrati; le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
11. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
12. L'occupazione, e quindi l'assoggettamento al canone si intende prorogato di anno in anno in assenza di denuncia di cessazione presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 13 **Determinazione del canone**

1. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il numero dei metri quadrati dell'esposizione. Per le esposizioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in dodicesimi.
2. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di esposizione. Nel caso di durata superiore a 30 giorni, in luogo della tariffa giornaliera, si applica la tariffa annuale frazionata in dodicesimi.
3. Tariffe particolari possono essere previste per le fattispecie di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 14

Criteri per la determinazione del canone per particolari tipologie di esposizione pubblicitaria

1. I criteri di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento si applicano alla pubblicità ordinaria, intesa come quella effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro strumento non previsto dai successivi commi.
2. Per la pubblicità visiva effettuata all'esterno di veicoli, si applica l'art. 12 comma 1 del presente regolamento; possono essere però previste tariffe differenziate, in base alla tipologia del veicolo, se esso è di proprietà del soggetto passivo o adibito a trasporti per suo conto. Non è comunque dovuto il canone, in quest'ultima ipotesi, per il marchio, la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa o di chi effettua il trasporto per suo conto, purché sia apposto non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
3. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne o pannelli luminosi, anche ad intermittenza, il canone si applica, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. Se la pubblicità è effettuata per conto proprio dall'impresa la tariffa è ridotta del 50%.
4. Per la pubblicità realizzata attraverso proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti, si applica un canone giornaliero, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie proiettata. Qualora tale pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.
5. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, il canone si applica per metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.
6. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, il canone è dovuto per ogni giorno o frazione; la tariffa è ridotta del 50% se la pubblicità è effettuata da palloni frenati o simili.
7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ogni persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione di esso, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito e dalla misura dei mezzi pubblicitari.
8. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il canone è determinato per ogni punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione di esso.

Articolo 15

Esposizioni pubblicitarie non assoggettate al canone

1. Le esenzioni dal pagamento del canone per le esposizioni pubblicitarie sono disciplinate dall'art. 1 comma 833 della L.160/2019.
2. Sono inoltre esenti le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di iniziative per le quali la Giunta Comunale abbia concesso il patrocinio del Comune, qualora tale esenzione sia espressamente prevista nella deliberazione di patrocinio.

Articolo 16

Maggiorazioni e riduzioni del canone per l'esposizione pubblicitaria

1. Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra 5,5 e 8,5 metri quadrati, la tariffa è maggiorata del 50%; per quella di superficie maggiore di 8,5 metri quadrati, la tariffa è maggiorata del 100%.
2. Il canone è ridotto per le seguenti tipologie di esposizione pubblicitaria:
 - a) per le esposizioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose o sportive, la tariffa è ridotta del 50%, sempre che la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;

- b) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopi di lucro, la tariffa è ridotta del 50%;
- c) per la pubblicità relativa agli spettacoli viaggianti e di beneficenza, la tariffa è ridotta del 50%;
- d) per le esposizioni superiori ai mille metri quadrati, la parte eccedente è calcolata in ragione del 10%;

Articolo 17

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni il canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto.
2. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Per le affissioni aventi carattere commerciale si applica la maggiorazione del 150 per cento della tariffa standard prevista.
3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni si intende per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione di essi. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.

Articolo 18

Riduzione del canone sulle pubbliche affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 19;
 - b) per i manifesti di comitati, fondazioni e associazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro iscritti negli elenchi comunali
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, culturali, sportive, e religiose;
 - d) per i manifesti relativi agli spettacoli viaggianti e ad iniziative di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 19

Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO IV - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 20

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ciascun anno. Qualora l'importo del Canone fosse superiore ad € 250,00, esso potrà essere corrisposto in quattro rate senza interessi di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, maggio, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento.
- 3 Il termine di cui al comma 2, può essere modificato con deliberazione della Giunta Comunale, in caso di circostanze particolari che rendano difficile il rispetto dello stesso.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
5. Il versamento del canone è effettuato con le modalità consentite dalla legge e previste dal Comune.
6. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare complessivamente per ogni singola fattispecie di occupazione o esposizione pubblicitaria è inferiore ad € 3,00.

Articolo 21

Controlli e rimborsi

1. Il Comune o il Concessionario svolgono le attività di controllo sulle concessioni e autorizzazioni rilasciate, sulle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie di fatto e sui versamenti effettuati.
2. In caso di accertamento di occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive nonché di versamenti omessi o effettuati in modo parziale, provvede con apposti atto alla richiesta del canone non versato oltre che dell'indennità o della sanzione di cui all'art. 22 del presente regolamento e degli interessi legali.
3. A tal fine è assegnato al trasgressore un termine per il pagamento non inferiore a novanta giorni dal ricevimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 2, devono essere notificati al trasgressore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. I soggetti passivi del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato (in caso di contenzioso) il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
6. Non si fa luogo a rimborsi qualora la somma relativa sia inferiore ad € 15,00.
7. Agli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'istituto del ravvedimento operoso così come disciplinato dal D.lgs. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche.

Articolo 22

Sanzioni e indennità

1. Le indennità e sanzioni sono applicate dal Responsabile del Procedimento nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà a quanto previsto dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.
2. Per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie effettuate in assenza di concessione o autorizzazione ovvero eccedenti le stesse, l'occupante o l'espositore è tenuto a pagare un'indennità pari al canone non versato risultante dall'occupazione abusiva maggiorato del cinquanta per cento.
3. Ai fini della determinazione del canone dovuto sul quale applicare la sanzione, le occupazioni in assenza di concessione o autorizzazione si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, temporanee negli altri casi. In quest'ultima ipotesi, esse si considerano effettuate dal decimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento dell'occupazione abusiva.
4. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro i termini previsti, l'occupante è tenuto a pagare, in aggiunta al canone, una sanzione pari al quaranta per cento del canone non versato.
5. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. n. 689 del 24 novembre 1981, se il pagamento dell'indennità di cui al comma 2 o della sanzione di cui al comma 3 è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento può essere effettuato in misura ridotta, e precisamente:
 - a) il venticinque per cento dell'indennità di cui al comma 2;
 - b) il venti per cento della sanzione di cui al comma 3.
6. In ogni caso, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ogni sanzione non potrà comunque essere inferiore ad € 25,00 né superiore ad € 500,00.
7. Il pagamento delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo non ha l'effetto di sanare eventuali occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive. A tal fine il comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse a spese del contravventore.

Articolo 23

Autotutela

1. Il destinatario dei provvedimenti irroganti le indennità e sanzioni di cui all'art. 22, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione, adeguatamente motivato, deve essere comunicato al richiedente entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Responsabile del Procedimento può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, sia d'ufficio che in seguito alla richiesta di cui al comma 1.

Articolo 24

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene con le modalità previste dal Comune tra quelle consentite dalla legge.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario della riscossione coattiva o da quello concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone di cui al presente regolamento.

Articolo 25

Pagamento rateale delle indennità e delle sanzioni

1. Per il pagamento rateale delle sanzioni o delle indennità di cui all'art. 22 si applicano le norme previste dall'apposito regolamento comunale.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019, non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento. Analogamente, si considerano valide le denunce la cui efficacia permanga oltre la medesima.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta salva l'attività di accertamento e rimborso relativa agli anni precedenti, tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione dei tributi soppressi di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 27

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.